

REGOLAMENTO ESTETISTI COMUNE DI BOLANO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L.R. 14.09.93 n° 50 e dalla Legge 04.01.1990, n° 1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n° 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n° 1142 ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984, n° 735.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattenimenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla Legge 713 dell'11 ottobre 1986, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla Legge 01/90.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 Esercizio dell'attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve presentare D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) al Sindaco nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività di estetista potrà essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della succitata DIA. Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione al competente Ufficio comunale.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

L'avvio dell'attività non può essere in ogni caso subordinato:

1. al rispetto del criterio della distanza minima tra esercizi;
2. a limitazioni dettate da parametri numerici

Art.3

Contenuti della D.I.A.

La dichiarazione di inizio attività di cui all'art. precedente deve contenere:

- le generalità (nome, cognome data e luogo di nascita, residenza del richiedente) o in caso di società l'indicazione del legale rappresentante e della sede legale;
- codice fiscale;
- tipo di attività che si intende esercitare – ubicazione del locale(via e n° civico);
- attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione professionale;
- attestazione di conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

Essa è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati e può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o acconciatore nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazione professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o acconciatore.

Art.4

Requisiti

I requisiti richiesti al momento della presentazione della D.I.A. sono:

- idoneità igienico – sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- urbanistici e di destinazione d'uso dei locali secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia;
- qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15 settembre 1989 e dell'art. 3 della legge 04 gennaio 1990, n.1;
- superamento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente;
- nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della “ qualificazione professionale” relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art.5

Attività svolte nel domicilio

Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell' esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un' idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento. I locali dovranno risultare idonei sotto l'aspetto igienico sanitario e dotati di opportuni servizi igienici.

Art.6

Modifiche dei locali

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato inizialmente, dovrà essere preventivamente comunicato con attestazione da parte del dichiarante che i locali risultano conformi al possesso dei requisiti urbanistici ed igienico - sanitari richiesti.

Art.7
Cessazione dell'attività

Il titolare deve comunicare al competente Ufficio comunale la cessazione dell'attività

Art.8
Modifiche della titolarità dell'impresa

Il subingresso per trasferimento in proprietà o gestione dell'attività è soggetto a semplice comunicazione dove siano riportati i contenuti della D.I.A. di cui al precedente articolo 2

In caso di morte del titolare, gli eredi in possesso della qualificazione professionale rilasciata dalla C.P.A., che intendono proseguire nell'attività devono presentare comunicazione di subingresso al competente Ufficio del Comune con le modalità previste dagli artt. 2 e 8 del presente regolamento.

Nelle imprese artigianali gli eredi possono continuare l'attività per un periodo di cinque anni, anche in mancanza della qualifica professionale, purché venga dimostrato che l'attività è esercitata da persona qualificata. Decorso tale periodo l'attività potrà essere cessata salvo che uno dei legittimi eredi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 01/90.

Art.9
Trasferimento della sede

Anche per il trasferimento della sede è richiesta la presentazione di dichiarazione di inizio attività con le medesime modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento

La dichiarazione di inizio attività di cui all'art. precedente deve contenere:

- le generalità (nome, cognome data e luogo di nascita, residenza del richiedente);
- indicazione dove la sede dell'attività sarà trasferita;
- codice fiscale;
- tipo di attività che si intende esercitare – ubicazione del locale (via e n° civico);
- attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione professionale;
- attestazione di conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

Art.10
Norme igienico - sanitarie

1) Caratteristiche dei locali

I locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista devono presentare altezza netta interna conforme a quanto prescritto dai Regolamenti Edilizio e di Igiene Comunali , essere sufficientemente ampi anche in relazione al numero dei posti di lavoro, ben illuminati e ventilati naturalmente, costruiti con pavimenti e rivestimenti fino all'altezza di m. 2 in materiali impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti

I locali dovranno essere muniti di lavandini fissi serviti da acqua corrente calda e fredda e dotati di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, in numero proporzionato ai posti di lavoro. Dovranno essere collocati idonei recipienti muniti di coperchio apertura pedale necessari per la raccolta, temporanea conservazione e successiva asportazione di rifiuti solidi e liquidi.

Gli stessi locali devono essere mantenuti sgombri da altri oggetti non necessari alla lavorazione. Sia i locali che gli arredi devono essere mantenuti in idonee condizioni di manutenzione e pulizia.

Gli esercizi di estetista dovranno essere dotati di servizi igienici propri, completi di bagno, ed antibagno, conformi a quanto prescritto dai regolamenti comunali, con pavimenti e pareti rivestiti di materiale lavabile fino a m. 2 di altezza, apparecchiature idrosanitarie in materiale disinfettabile, divisi per sesso quando l'attività è prevista per uomo e donna.

Le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalla normativa specifica ed il loro uso dovrà avvenire conformemente alle norme emanate in materia.

Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla legge 05.03.1990 n. 46 e successive integrazioni e modificazioni.

I locali per attività in oggetto devono essere dotati di impianto ed apparecchi di disinfezione dello strumentario ed oggetti destinati alla lavorazione, dovranno essere dotati altresì di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alla lavorazione.

2) Espletamento dell'attività

L'esercizio deve essere fornito di poltrone e lettini idonei all'uso e di attrezzature, suppellettili e biancheria che dovranno essere tenute costantemente pulite.

Le attrezzature e le suppellettili devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo; la biancheria deve essere cambiata per ogni cliente e una volta usata, non potrà essere utilizzata se non lavata con materiale detergente e disinfettante. Laddove possibile dovrà essere privilegiato l'uso di biancheria monouso.

La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria pulita e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a una nuova lavatura e disinfezione.

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere eseguite in presenza di idoneo ricambio d'aria dei locali;

I prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 01/10/1986, n. 713 e successive integrazioni e modificazioni.

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e d'igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie ed indossare una sopraveste sempre in perfetto stato di pulizia.

Le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie, da irruzioni cutanee o da evidenti alterazioni della pelle non potranno essere servite.

Ai sensi della deliberazione n. 7197/94 della Giunta Regionale Liguria nei locali dove viene svolta l'attività di estetista dovrà essere affisso al pubblico nelle dimensioni prescritte

“AVVISO E TUTELA DELLA SALUTE”

“Si richiama l'attenzione dei signori clienti che intendano sottoporsi a trattamenti estetici e che risultano affetti da particolari patologie, d'informarne tempestivamente l'estetista e di consultare a

riguardo il proprio medico di fiducia”(in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge Regionale in materia).

Coloro che intendano svolgere, a richiesta del cliente il servizio presso le sedi designate dal cliente, dovranno essere forniti di apposita valigetta contenente gli strumenti necessari nel rispetto delle norme sanitarie e possibilmente dovranno essere utilizzati strumenti monouso.

ART. 10 Bis

L'attività di tatuaggio e piercing così come previsto dalle normative vigenti (linee guida per l'esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza, emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8/156 del 05.02.1998 e delle disposizioni regionali, DGR n. 787 del 04/07/2008) possono essere svolte contestualmente all'attività del presente Regolamento in locali separati ed idonei sotto il profilo igienico – sanitario ne rispetto scrupoloso delle dettate normative che avranno adeguamento automatico alle disposizioni che subentreranno in materia.

Art.11 **Orari**

Gli orari giornalieri delle attività vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco sentite le organizzazioni sindacali di categoria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della Legge n° 07/2007: “l'attività di estetista non può essere subordinata al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale”.

E' fatto obbligo all' esercente l'attività di esporre l'orario di esercizio in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art.12 **Tariffe**

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

Art.13 **Controlli**

Gli agenti di Polizia Municipale, della forza pubblica e personale ASL incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

L'ASL competente sul territorio avrà il compito di controllare i requisiti igienici- sanitari dei locali dove si svolge l'attività.

Art.14 **Sanzioni**

L' esercizio dell' attivita' di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 o senza aver presentato la DIA di cui all' articolo 2 del presente regolamento comporta l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative previste dalla sopracitata legge:

- a) nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art.4 del presente regolamento è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da €.516,46 a €.2582,30, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- b) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza aver trasmesso al competente ufficio comunale la DIA di cui all'art 2 del presente regolamento è inflitta con le stesse procedure di cui alla lettera a) la sanzione amministrativa da €.516,46 a €.1032,92.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da €. 51,65 a €. 258,23 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli orari, nonché quanto previsto dall'art. 10 comma 2 lett. h) del presente regolamento;
- b) da €. 258,23 a €. 516,46 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali;
- c) da €. 154,38 a €.774,69 per la mancata osservanza delle norme igienico - sanitarie sulla base dei rapporti all' uopo trasmessi al Comune.

Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 10 (normative in materia igienico – sanitaria) le funzioni relative all' accertamento e all' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono attribuite alla Polizia Municipale, che vi provvede ai sensi della L.R. 2 dicembre 1982 n. 45.

Art.15 **Abusivismo**

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione dell' attività quando questa sia esercitata senza averne titolo.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art.16 **Sospensione, revoca e decadenza**

Il Dirigente previa diffida può sospendere l' attività in caso di reiterata applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 14 del presente regolamento.

Il Dirigente dispone la chiusura dell'attività quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'avvio.

La decadenza dell' attività e' pronunciata dal Dirigente:

- a) quando l' attività non venga iniziata entro sei mesi dalla presentazione della DIA;
- b) quando l' attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi tranne i seguenti casi nei quali il Sindaco può consentire la sospensione dell' attività fino a diciotto mesi:
 - 1) per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi;
 - 2) per sinistro dei locali e/ o delle attrezzature che impediscano l' esercizio dell' attività;
 - 3) per lavori di ristrutturazione dei locali.